



SEZIONE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Art. 24 D.lgs 231/2001
Art. 25 D. Lgs. 231/2001
Art. 25 *decies* D. Lgs. 231/2001

Approvazione	Consiglio di Amministrazione del 10/12/2014
Revisioni



Art. 24 D. Lgs. 231/01

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 25 D. Lgs. 231/01

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 1), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 77, lettera a), numero 2), della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25 decies D. Lgs. 231/01

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.



INDICE

1. Premessa

2. Fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione - art. 24 D. Lgs. 231/2001

2.2 Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione – art. 25 D. Lgs. 231/2001

2.3 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria– art. 25 decies D. Lgs. 231/2001

3. Individuazione dei reati non rilevanti per la Società

4. Destinatari e obiettivi della “Sezione A”

5. I “processi sensibili” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

5.1 Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 D. Lgs. 231/2001

5.2 Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 25 D. Lgs. 231/2001

5.3 Aree a rischio nell'ambito dei reati contro l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 25 decies D. Lgs. 231/2001

6. Principi generali di comportamento

7. Principi specifici di comportamento e procedure relative alle “attività sensibili”

8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza



1. Premessa

Nella presente Sezione vengono esaminati i profili di rischio relativi ai reati presupposto che rientrano nelle categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero tutti i reati elencati negli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, anche alla luce della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” che, accanto alla modifica di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione e societari, ha esteso l’ambito di applicazione della responsabilità amministrativa delle società, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie criminose.

Come noto, infatti, la Legge 190/12 interviene in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110.

L’adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l’Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) dal Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di “fenomeno consueto e diffuso”, dal WGB (Working Group on Bribery) dell’OCSE e dall’IRG (Implementation Review Group) per l’attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all’azione pubblica.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno considerare in questa Sezione anche il reato di cui all’art. 377 bis del codice penale, “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*”, previsto dall’art. 25 decies del D. Lgs. 231/01, così come introdotto dalla Legge 116/2009, in ragione dell’omogeneità di bene giuridico tutelato.

2. Fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato – corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto - che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi descritta ai paragrafi successivi.

2.1 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione - art. 24 D. Lgs. 231/2001

- Truffa aggravata ai danni dello Stato

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa, aggravata dell’essere stata commessa a danno dello Stato

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.



Brevi cenni sulla fattispecie

La truffa consiste, per quanto attiene alla condotta, nel modificare il vero in ordine a fatti o circostanze la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della Pubblica Amministrazione.

Un esempio concreto potrebbe riguardare il caso in cui, nella predisposizione di documenti, dati o informazioni necessaria alla partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- Frode informatica

Art. 640 – ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Brevi cenni sulla fattispecie

Occorre preliminarmente osservare come tale fattispecie abbia rilievo ai fini della presente sezione di parte speciale soltanto quando il reato sia commesso a danno della Pubblica Amministrazione come sopra intesa.

Pertanto, il reato può essere integrato qualora si violi un sistema informatico o se ne alterino i dati al fine di ottenere un profitto: ad esempio, una volta ottenuto un finanziamento, si viola il sistema informatico dell'Amministrazione erogante al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

- Reati in tema di erogazioni pubbliche

Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.



Brevi cenni sulle fattispecie

La prima delle due ipotesi di reato sopra riportata, ovvero la malversazione, si configura nel caso in cui, avendo conseguito legittimamente da parte di un Ente Statale o delle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Il reato sussiste anche se la somma viene distratta solo parzialmente, non rilevando il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Il secondo reato, invece, si realizza nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni.

In questo caso, contrariamente a quanto visto al punto precedente, a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento del conseguimento indebito dei finanziamenti.

La linea di discriminazione tra il reato in esame e la truffa aggravata va ravvisata nella assenza della "induzione in errore" dell'Ente erogante; in altre parole qualora l'erogazione del denaro consegua alla mera presentazione di una dichiarazione mendace, senza che l'Ente erogante effettui alcuna verifica e possa quindi essere indotto in errore, ricorre la fattispecie di cui all'art. 316 *ter* c.p. e non quella di cui all'art. 640 *bis* c.p.

2.2 Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione – art. 25 D. Lgs. 231/2001

Art. 317 c.p. Concussione

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni"

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni"

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni".

Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Art. 319 - quater c.p., Induzione indebita a dare o promettere utilità



“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art.319”.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5 bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;



- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Brevi cenni sulle fattispecie

Il concetto giuridico di “corruzione” è affine a quello comunemente inteso e consiste nella promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nonché per l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

Tale reato può essere realizzato non solo quando la promessa o la dazione vengano effettuate prima del compimento da parte del pubblico agente delle condotte sopra indicate, ma anche quando siano ad esse successive.

Con riferimento alla concussione il legislatore con la legge 190/2012 oltre ad aggravare l'afflittività dell'art. 317 c.p. sotto il profilo sanzionatorio, ha delimitato la sfera di operatività della stessa, oggi applicabile ai soli casi di concussione per costrizione, in seguito all'espunzione della concussione attuata mediante induzione, fattispecie che ricade oggi nella formulazione del nuovo reato di cui all'art. 319 quater c.p.

La precedente formulazione dell'art. 317 c.p. prevedeva, infatti, la punibilità con la pena della reclusione da quattro a dodici anni per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che “abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità”.

Colui che subiva la pressione a promettere o dare l'utilità richiesta non risultava, per contro, punibile e veniva identificato quale soggetto passivo del reato, nonché persona offesa dello stesso. Con il recente intervento di riforma, il Legislatore ha, tuttavia, inteso scindere le due forme di manifestazione delle condotte concussive, riconoscendo alle stesse una specifica autonomia, seppur differenziandole sotto il profilo dei soggetti agenti nonché del trattamento sanzionatorio.

In particolare, il nuovo testo del reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. dispone oggi : “Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Accanto a tale modifica, è stato introdotto l'art. 319 *quater* c.p., rubricato “Induzione indebita a dare o promettere utilità” che prevede: “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Con la novella legislativa risultano quindi oggi una fattispecie di concussione per costrizione, oggetto dell'art. 317 c.p., limitata al solo Pubblico Ufficiale, ed una di concussione per induzione “induzione indebita a dare o promettere utilità”, fattispecie autonoma disciplinata dall'art. 319 quater c.p., alla quale è stato riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite accanto alla punibilità di colui che dà o promette l'utilità.

Per maggiore chiarezza pare opportuno inquadrare le figure richiamate dal Legislatore nelle fattispecie sopra elencate.

Le nozioni di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio sono definite dal codice penale rispettivamente agli articoli 357 e 358.



In entrambi i casi, il Legislatore offre una nozione sostanziale delle due figure ancorandole alle attività svolte in concreto e non a qualifiche meramente formali.

Infatti è Pubblico Ufficiale, ai sensi della legge penale, non solo colui che ha un rapporto organico con la Pubblica Amministrazione ma, più in generale, il soggetto che esercita pubbliche funzioni e che, nell'ambito della potestà pubblica, esercita poteri autoritativi, deliberativi o certificativi.

È, invece, Incaricato di Pubblico Servizio colui che svolge attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche che non siano semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiale.

Tali qualifiche pubblicistiche prescindono dunque completamente da un rapporto di dipendenza dallo Stato ovvero da altro Ente Pubblico.

Ciò che distingue le due figure è l'esercizio dei poteri propri della Pubblica Amministrazione, elemento proprio del solo Pubblico Ufficiale.

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione, è bene fare riferimento ad una definizione ampia. Pertanto deve intendersi Pubblica Amministrazione, ai fini della legge penale, qualsiasi ente che eserciti funzioni di natura pubblica imputabili allo Stato o ad altra Istituzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco dei soggetti con cui l'Azienda può venire in contatto con maggiore frequenza e che rientrano nella definizione di Pubblica Amministrazione:

- Ministeri, Presidenza del Consiglio, Regioni, Province e Comuni;
- Organi della Commissione Europea, della Comunità Europea, Istituti collegati e Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria, etc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- Consob, Banca d'Italia;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio;
- Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
- CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero;
- INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INPDAL - Istituto Nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ENASARCO - Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;
- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione di interesse pubblico, quali ad es. RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Poste Italiane S.p.a.

2.3 Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria– art. 25 *decies* D. Lgs. 231/2001

Art. 377 – bis c.p.: “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Brevi cenni sulla fattispecie



Come più sopra indicato si è ritenuto di trattare e valutare questo reato nella presente Sezione, pur se previsto in un articolo del D.Lgs. 231/01 diverso da quelli espressamente diretti a tutelare la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25), per una affinità di bene protetto.

Infatti, l'interesse tutelato dall'art. 377 *bis* c.p. è il corretto svolgimento dell'Attività Giudiziaria, attività che rientra tra i principali poteri attribuiti allo Stato dalla nostra Costituzione.

L'art. 377 *bis* si trova peraltro in una sorta di continuità logica con l'art. 319 *ter* c.p. "*Corruzione in atti giudiziari*".

La corruzione in atti giudiziari si concretizza sia quando la corruzione si realizza nei confronti di un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario che svolge la sua attività per il sistema giudiziario, sia quando è rivolta al testimone.

Infatti al testimone è riconosciuta la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., ciò in quanto la testimonianza deve considerarsi "atto giudiziario", essendo atto funzionale ad un procedimento giudiziario.

Il delitto di cui all'art. 377 *bis* c.p. prevede invece che il soggetto indotto a non rendere dichiarazioni, o a renderle mendaci, sia una persona che possa avvalersi della facoltà di non rispondere: tra questi rientrano gli imputati di reati connessi o collegati, ossia soggetti che sono indagati o imputati nello stesso procedimento penale in cui rendono dichiarazioni, ovvero in procedimenti che abbiano rispetto a quest'ultimo un collegamento probatorio.

Per la sussistenza del reato di "corruzione in atti giudiziari" è necessario che il corruttore prometta o offra denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale, mentre in relazione al reato previsto dall'art. 377 – *bis* c.p. l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al soggetto che deve rendere dichiarazioni è una delle modalità di commissione del delitto accanto alla violenza e alla minaccia

3. Individuazione dei Reati non rilevanti per la Società

Dall'esame delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 24, 25, 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001 e del contesto aziendale di Ca.nova, il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. è stato ritenuto non rilevante sotto il profilo di rischio per la società.

Affinché sorga la responsabilità dell'Ente è infatti necessario che il reato venga realizzato nell'interesse o a vantaggio della Società da un Pubblico Ufficiale.

Sebbene i soggetti appartenenti a Ca.Nova S.p.A. possano rivestire tale qualifica con riferimento a specifiche attività, si deve, tuttavia, ritenere che tale reato possa essere commesso solo ad esclusivo interesse vantaggio del singolo e mai della Società.

In ogni caso Ca.Nova S.p.A. ricorda che tutti i soggetti in essa operanti, siano apicali, dipendenti o collaboratori, devono attenersi alla stretta osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e legalità richiamati nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo.

4. Destinatari e obiettivi della "Sezione A"

La presente Sezione disciplina i comportamenti cui devono attenersi amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori di Ca.Nova S.p.A. nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tutti i destinatari, come sopra individuati, devono applicare ed osservare le regole di condotta prescritte dalla presente Sezione, nonché adottare comportamenti idonei al fine di prevenire il verificarsi dei reati oggetto della stessa.

I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni contenute nella presente Sezione nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Nello specifico, la presente Sezione ha lo scopo di:



- fornire le «regole di comportamento» e le procedure che i soggetti sopra indicati, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

5. I “processi sensibili” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Con riferimento alle diverse categorie di reato disciplinate nella presente Sezione e relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono state valutate le attività astrattamente esposte al rischio di realizzazione delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società.

L'individuazione delle attività più a rischio ha visto il diretto coinvolgimento degli organi apicali, dei dirigenti e dei dipendenti operanti nelle aree sensibili, con la collaborazione di consulenti legali.

In seguito all'analisi dei rischi, Ca.Nova S.p.A.S.p.A. ha ritenuto opportuno revisionare il sistema dei protocolli interni mediante l'implementazione delle procedure esistenti e l'adozione di nuove disposizioni ritenute indispensabili al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel presente documento.

I protocolli contengono un insieme di regole, di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato e costituiscono parte integrante del Modello.

Si precisa che nella valutazione dei rischi sono state prese in considerazione sia le situazioni in cui vi è un rapporto diretto con esponenti della P.A. o con soggetti a diverso titolo legati alla stessa (es. verifiche, ispezioni, richieste di autorizzazioni, rapporti con Enti locali, Autorità pubbliche di vigilanza), sia quelle che, pur non comportando un rapporto diretto con la P.A., costituiscono occasione per la commissione di reati (es. gestione dei flussi finanziari, scelta dei consulenti, omaggi e liberalità), unitamente a quelle in cui soggetti appartenenti ad Ca.Nova S.p.A.S.p.A. possono rivestire la qualifica di Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Si è proceduto, pertanto, ad individuare i «principali processi sensibili» che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione ai singoli reati e a disciplinare le aree che potenzialmente possono essere strumentali alla realizzazione delle fattispecie oggetto di interesse.

5.1 Aree a rischio nell'ambito dei reati di cui all'art. 24 D.Lgs. 231/2001

- ❖ *Truffa aggravata ai danni dello Stato e ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni pubbliche*

Ca.Nova S.p.A.S.p.A. partecipa a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati da parte di organismi pubblici ed ha individuato, in questo contesto, le seguenti attività a rischio:

- predisposizione della documentazione ai fini dell'ottenimento dell'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati, incentivi;
- utilizzo del finanziamento/contributo/agevolazione;
- predisposizione della documentazione di rendicontazione al fine di dimostrare l'utilizzo dei fondi ricevuti.

In relazione a tali reati, si ritiene quindi che i “processi sensibili” siano ravvisabili nella partecipazione a procedure per l'ottenimento e il conseguente utilizzo di erogazioni, contributi, finanziamenti e altre agevolazioni patrimoniali erogati da organismi pubblici.



Più precisamente, in tali contesti sono considerate “sensibili” le attività di preparazione della documentazione volta all’ottenimento dei benefici suindicati, nonché la successiva gestione dei medesimi.

È stata altresì valutata come area a rischio la predisposizione di documentazione attestante condizioni essenziali per il rilascio di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (es. licenze, autorizzazioni, concessioni).

❖ “Frode informatica”

L’accesso ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione costituisce un processo sensibile in relazione al rischio di commissione del reato di cui all’art. 640 *ter* c.p.

Infatti, potrebbe sussistere il rischio di un’alterazione di *data base* della Pubblica Amministrazione, quali – ad esempio - quelli relativi ai dati fiscali o previdenziali dell’Azienda, che sono accessibili direttamente dal contribuente.

Inoltre, esiste un profilo di rischio nel caso in cui la Società partecipi a gare ovvero a procedure per l’ottenimento di agevolazioni di natura patrimoniale che la Pubblica Amministrazione indice on-line.

Si ritiene tuttavia che tale area di rischio sia adeguatamente fronteggiata grazie alle procedure previste in relazione alla sezione reati informatici.

5.2 Aree a rischio nell’ambito dei reati di cui all’art. 25 D. Lgs. 231/2001

I delitti di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità sono in astratto realizzabili tutte le volte in cui i soggetti che operano per Ca.Nova S.p.A.S.p.A. si trovino, nello svolgimento della propria attività, in contatto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Sulla base di queste osservazioni, sono stati individuati i seguenti “processi sensibili” relativi a rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione o, in ogni caso, idonei a costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

- la partecipazione a gare d’appalto indette dalla Pubblica Amministrazione e, più genericamente, la gestione dell’attività commerciale con la P.A. e la fase esecutiva del relativo progetto;
- attività dirette all’ottenimento o al rinnovo di autorizzazioni, concessioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali;
- attività relative alla gestione delle revisioni dei mezzi;
- rapporti ordinari con Enti pubblici nell’ambito dello svolgimento delle attività aziendali (ad es. rapporti con l’amministrazione finanziaria, INPS, INAIL);
- gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo (a titolo esemplificativo: amministrative, fiscali, previdenziali);
- richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici (richiesta, predisposizione della documentazione a supporto, ottenimento del finanziamento, rendicontazione delle attività svolte);
- gestione della contabilità aziendale e dei libri contabili e fiscali;
- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- scelta e gestione dei fornitori;
- gestione dei rapporti con la società di revisione;
- gestione e concessione di omaggi e liberalità, spese di rappresentanza ed ospitalità, sponsorizzazioni;
- organizzazione di iniziative sociali;
- gestione delle risorse umane
- assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne;
- gestione e conservazione della documentazione aziendale;



- gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo.

5.3 Aree a rischio nell'ambito dei reati contro l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 25 decies D.Lgs. 231/2001

Il rischio relativo al reato di cui all'art. 377 bis "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" c.p. (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001), sussiste unicamente nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale Ca.Nova S.p.A.S.p.A. abbia in astratto un interesse e, quindi, in ordine alla gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo. Si ritiene che i principi generali di comportamento individuati nel paragrafo successivo e contenuti nel Codice Etico, oltre a quanto già previsto con riferimento ad altre Attività Sensibili, siano sufficienti ad impedire, tramite la trasparenza della gestione finanziaria e un attento monitoraggio di qualunque forma di dazione di omaggi o altri benefici, eventuali attività dirette ad indurre le persone indicate nell'art. 377 bis c.p. a commettere i fatti indicati nella norma.

6. Principi generali di comportamento

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che Ca.Nova S.p.A.S.p.A. intrattiene, a qualsiasi titolo, con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed estera, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento cui i Destinatari della presente sezione devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice Etico di Ca.Nova S.p.A.S.p.A.

Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della commissione dei reati presupposto, si è ritenuto opportuno riportarli espressamente anche all'interno del presente documento.

Le attività sensibili devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico e nel presente Modello, espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ed a tutte le funzioni di Ca.Nova S.p.A.S.p.A..

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità degli stessi.

A tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Sezione;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Società per prevenire i reati nei rapporti con la P.A.
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare chiunque effettui eventuali segnalazioni;



- è fatto obbligo di garantire la tracciabilità dei processi decisionali adottati, attraverso un adeguato supporto documentale.

Più in particolare nella gestione della normale attività aziendale è sempre vietato:

nei processi di assunzione del personale

- discostarsi, nell'assunzione di personale o collaboratori, da regole di valutazione che afferiscano alla professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate;
- prestare una retribuzione complessiva che non sia in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità;
- favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;

nella gestione omaggi, regali, sponsorizzazioni ed elargizioni

- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Azienda;
- promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della PA per promuovere o favorire gli interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni);
- cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della PA che possano promuovere o favorire gli interessi della Società;
- ricorrere a forme diverse di aiuti, contributi o atti di liberalità che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

nel rilascio di dichiarazioni e trasmissioni di documenti alla P.A.

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici;
- alterare o intervenire sui sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione;

nell'utilizzo di denaro pubblico

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;

nei pagamenti e nelle movimentazioni finanziarie

- creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in cash o in natura ad eccezione delle operazioni di valore economico modesto stabilite dalla direzione aziendale.



Le funzioni aziendali preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività di Ca.Nova S.p.A.S.p.A. in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

negli incarichi a soggetti esterni

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei partner e delle società del gruppo che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e nella prassi vigente in ambito locale;

nella gestione delle risorse informatiche

- alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

Tutti i Destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le regole di comportamento che seguono:

- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico e delle prescrizioni della presente Parte speciale;
- gli adempimenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse. I relativi documenti devono essere elaborati in modo puntuale, chiaro, oggettivo ed esaustivo;
- l'instaurazione ed il mantenimento da parte dei Destinatari di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere caratterizzati dal pieno rispetto dei ruoli istituzionali e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico della Società nonché del presente documento, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti instaurati da esponenti della Società con soggetti terzi incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere gestiti in modo uniforme e nel pieno rispetto delle disposizioni aziendali applicabili;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti qualificati, idonei ed espressamente autorizzati;
- in tutti i casi in cui la Società ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (es. per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione del Modello, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, all'Organismo di Vigilanza per le azioni del caso, ciascuno per le proprie rispettive competenze.

Al fine di garantire il rispetto del Modello, con particolare riguardo a quanto previsto dalla presente Sezione, la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali,



collaboratori esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera.

7. Principi specifici di comportamento e procedure relative alle “attività sensibili”

In seguito all’analisi dei rischi di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Ca.Nova S.p.A.S.p.A. ha ritenuto opportuno implementare il sistema di gestione delle attività aziendali e di controlli interni con l’elaborazione di alcuni protocolli (di seguito “procedure”) finalizzati a ridurre il rischio di commissione dei reati relativi alla presente Sezione.

Le procedure sono state redatte seguendo i seguenti criteri di carattere generale:

1. identificazione dei responsabili dei singoli processi nell’ambito delle operazioni ritenute “a rischio”;
2. individuazione delle fasi di “controllo”;
3. adeguata documentazione di ogni operazione sensibile.

I Destinatari del Modello sono tenuti, unitamente al rispetto dei principi generali espressi nel paragrafo precedente ed a quelli sanciti nel Codice Etico, alla stretta osservanza delle procedure che sono contenute nel “Manuale delle Procedure” il quale costituisce parte integrante del Modello, nonché di qualunque disposizione aziendale che venga emanata dalla Direzione nelle attività oggetto della presente Sezione.

8. Il sistema di controllo: compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza

Il sistema di controllo predisposto da Ca.Nova S.p.A.S.p.A. prevede il controllo ad opera dell’Organismo di Vigilanza, soggetto istituzionalmente preposto alla verifica dell’idoneità ed efficacia del modello.

L’OdV, pertanto, effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai “processi sensibili” al fine di verificare il rispetto dei Principi Generali di comportamento e delle procedure e delle istruzioni operative come sopra indicate.

È stata all’uopo redatta specifica procedura che regola i flussi informativi nei confronti dell’OdV, al fine di fornire allo stesso le informazioni necessarie per l’espletamento dell’attività di verifica e controllo (*Procedura “Flussi informativi nei confronti dell’OdV”*).

Inoltre nelle singole procedure sono indicate le segnalazioni che le funzioni aziendali interessate devono inviare all’OdV.

In ogni caso all’OdV vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo e potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

Nell’ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei “processi sensibili” e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello.

L’inosservanza dei principi e delle procedure previste nella presente sezione è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nella parte generale alla sezione “Sistema disciplinare”.